## REGOLAMENTO (CEE) N. 1912/84 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1984

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 (²), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1854/84 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1895/84 (4);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1854/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1984.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

## **ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 4 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:  A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati  B. Zuccheri greggi	46,56 41,80 (¹)

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1, 7, 1981, pag. 4. (2) GU n. L 74 del 18, 3, 1982, pag. 1, (3) GU n. L 172 del 30, 6, 1984, pag. 53.

<sup>(4)</sup> GU n. L 177 del 4. 7. 1984, pag. 16.